

**In ordine alla sussistenza di un conflitto di interesse sul piano processuale tra parti assistite da un unico difensore.**

In ordine alla tematica in esame, la giurisprudenza di legittimità ha così statuito: “è convincimento di questa Corte che la sussistenza di un conflitto di interesse sul piano processuale tra parti assistite da un unico difensore possa dirsi realizzata, sì, quando tale conflitto abbia il carattere (anche solo) della mera potenzialità/virtualità (non richiedendosi necessariamente quello della attualità), ma **pur sempre a condizione che:** **a) tale carattere si riconnetta, a sua volta, al concetto non di mera eventualità, bensì di collegamento necessario con il particolare rapporto esistente tra le parti; b) tale carattere sia collegato con il quid disputatimi inteso nella sua complessiva consistenza giuridica, riferito, cioè, alla lite tout court, non potendosi ritenere sufficiente ad integrare il conflitto la mera eventualità che uno (ed uno soltanto) degli aspetti della vicenda giudiziaria si dipani, in corso di giudizio, secondo una sequenza di contrapposizione/divaricazione in parte qua rispetto all'originaria (e omogenea) posizione processuale delle parti, posizione che, sotto tutti gli altri aspetti procedurali, resta purtuttavia indiscutibilmente consonante e indissolubilmente sottesa all'ottenimento di una medesima, favorevole pronuncia.**

Il conflitto deve, in altri termini risultare o reale ed effettivo, ovvero anche solo potenziale e virtuale, ma, in quest'ultimo caso, tale da **investire la lite in tutti i suoi aspetti**, non essendo, infine, predicabile, sul piano del rilevante giuridico, l'esistenza di un conflitto processuale "a potenzialità parziale" (Cass. 21.02.2006 n. 3663).

Sul punto, anche Cass. 10.05.2004, n. 8842 ha chiarito che: “*deve precisarsi che costituisce limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti a favore del medesimo avvocato, che il procuratore, così nominato, non svolga allegazioni, richieste e deduzioni, nei reciproci rapporti tra detti soggetti, a favore di taluno e contro altri*” (in

quella circostanza, la Cassazione ha dichiarato “*inammissibili ... le censure del Santinelli e della Punto Mare - difese, come il Fanelli, dallo stesso difensore - si dirigono contro quest'ultimo e non possono, pertanto, essere prese in considerazione*”).

Anche **Cass. 25.06.2013, n. 15884**, nel respingere il motivo di ricorso con cui si lamentava “*l'esistenza di una posizione di conflitto di interessi, avendo le parti fatto valere domande configgenti, così che dall'accoglimento dell'una derivava il rigetto dell'altra*”, ha confermato la decisione della “*La Corte di merito ha ritenuto inesistente il conflitto di interessi, per avere le parti **un interesse convergente** al rispetto dell'accordo assunto dai coniugi nei confronti della società.*”;

“*La Corte ha inoltre precisato che non è sufficiente la mera eventualità di una contrapposizione processuale (Cass. 5 novembre 2007, n. 23056) e che la potenzialità non va intesa come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il rapporto esistente in concreto tra le parti (Cass. 24 gennaio 2011, n. 1550)*”.

La Cassazione, dunque, ha escluso il preteso conflitto di interessi in quanto “*la sentenza di merito ha correttamente riconosciuto l'esistenza di un interesse comune*” tra le parti assistite dal medesimo procuratore.

Ne deriva che deve essere esclusa l'esistenza di qualsivoglia conflitto quando sia correttamente riconosciuta l'esistenza di un interesse comune tra le parti assistite dal medesimo procuratore.

Gennaio 2022